

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

ART 1 - FINALITA'

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti ed associazioni, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 - SETTORI DI INTERVENTO

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ai soggetti di cui al successivo art. 8, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio, sono di norma i seguenti:

- assistenza e sicurezza sociale;
- sport e tempo libero;
- sviluppo economico e turistico;
- cultura;
- ambiente.

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

ART. 3 – CRITERI GENERALI PER IL SETTORE ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

I contributi del Comune da erogare ai soggetti che operano nel settore dell'assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione, tutela e promozione dei diritti dei minori, dei giovani, degli anziani, dei cittadini diversamente abili;
- b) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti con problemi psico-fisici;
- c) alla prevenzione ed al recupero delle dipendenze;
- d) all'assistenza socio-sanitaria in genere;
- e) al sostegno, valorizzazione e sviluppo di istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma.

Nella determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi, la Giunta comunale dovrà tener conto dell'effettiva rilevanza dell'attività già svolta e/o programmata in materia sociosanitaria e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale. Dovrà privilegiare i

soggetti che collaborano alla realizzazione degli interventi, pertinenti il settore, previsti nell'ambito della programmazione comunale e distrettuale.

ART. 4 – CRITERI GENERALI PER IL SETTORE SPORT

Gli interventi del Comune nell'ambito sportivo sono rivolti:

- a) al sostegno dei soggetti che svolgono attività di promozione della pratica dello sport amatoriale e dilettantistico;
- b) al sostegno di attività fisico-motorie, della formazione educativa e sportiva rivolta alla popolazione.

Quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità possono essere concesse alle società ed organizzazioni, che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con l'esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature, di cui al precedente comma, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale o da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione pubblici spettacoli abbia concesso il proprio nulla-osta.

Per l'assegnazione dei contributi ordinari, di cui al successivo art. 10 la Giunta stabilirà dei criteri in base ai seguenti indici:

- anno di fondazione della Società;
- attività praticate (con privilegio della Società che svolge attività di tipo promozionale nel settore giovanile e terza età);
- numero degli iscritti alla Società (con particolare riguardo alle fasce giovanili residenti nel Comune).

Il Comune può concedere contributi straordinari alle società ed associazioni, di cui al successivo art. 11, per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

ART. 5 – CRITERI GENERALI PER IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una qualificata partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti in modo adeguato le aziende predette;

- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) alla realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e simili;
- e) al sostegno delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

ART. 6 – CRITERI GENERALI PER IL SETTORE CULTURA

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, educative e ricreative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente a:

- a) favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale, educativa e ricreativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle di altre comunità nazionali o straniere;
- e) favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) favore di soggetti che organizzano iniziative per promuovere la conoscenza di altre culture e lo scambio di esperienze in ambito formativo.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

ART. 7 – CRITERI GENERALI PER IL SETTORE AMBIENTE

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e informativa e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

ART.8 - SOGGETTI AMMESSI

La concessione dei benefici di cui al successivo art. 9 può essere disposta a favore dei soggetti sotto indicati per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune:

- a) enti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
- b) associazioni iscritte negli appositi albi del Comune di Pontenure, della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia Romagna;
- c) associazioni, non iscritte agli albi sopra citati, ed a comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, limitatamente a quanto stabilito ai punti b), c), d), e) del successivo art. 9.

Per quanto previsto dalla vigente normativa non sono ammessi agli aiuti del presente regolamento i soggetti facenti parte dell'articolazione politico-amministrativa dei partiti.

ART. 9 - TIPOLOGIA DEI BENEFICI

Il Comune può erogare contributi secondo la seguente tipologia:

- a) contributi ordinari, erogati per sostenere i soggetti, di cui al precedente art. 8, nello svolgimento delle loro attività ordinarie annuali;
- b) contributi straordinari per la realizzazione di singole iniziative o progetti specifici;
- c) patrocinio;
- d) agevolazioni per l'uso di locali e strutture di proprietà comunale;
- e) premiazioni.

La concessione dei suddetti vantaggi è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.

Il Comune non può erogare contributi per iniziative che abbiano già ricevuto finanziamenti comunali.

ART. 10 - CONTRIBUTI ORDINARI

I soggetti di cui al precedente articolo 8, lettere a) e b), possono richiedere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale.

L'istanza di concessione deve essere corredata:

- a) dal programma di attività annuale che si intende realizzare nel corso dell'anno di concessione del beneficio;
- b) dalla rendicontazione delle attività svolte nel precedente anno (solo nel caso in cui il soggetto abbia ricevuto una sovvenzione comunale);

c) da una dichiarazione del legale rappresentante sulla regolare approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale da parte degli organi competenti.

Nella concessione dei contributi annuali può essere accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei loro beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione è richiesto il contributo, con l'impegno da parte del richiedente il contributo di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

ART. 11 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

I soggetti, di cui al precedente art. 8 possono richiedere la concessione di un intervento finanziario straordinario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative da svolgersi sul territorio comunale oppure per la realizzazione di progetti sia di interesse locale che a carattere solidaristico e culturale più ampio.

L'istanza di concessione per la realizzazione di manifestazioni o iniziative, sottoscritta dal legale rappresentante per i soggetti di cui alle lettere a) e b), o da un responsabile per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 8, deve essere corredata:

- dal programma dettagliato della manifestazione, iniziativa con la precisazione del periodo, del luogo e delle modalità con cui saranno effettuati;
- dal preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'istanza di concessione per la realizzazione di progetti, sottoscritta dal legale rappresentante per i soggetti di cui alle lettere a) e b), o da un responsabile per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 8, deve essere corredata:

- dall'illustrazione del progetto in dettaglio con la precisazione dell'obiettivo proposto, i destinatari finali, le modalità con cui sarà realizzato;
- dal preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese e le entrate;
- dalla quantificazione del contributo richiesto al Comune in relazione alla realizzazione dell'obiettivo proposto.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti, per la realizzazione dei quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni fornite dai componenti del soggetto proponente e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso del Comune o da altri enti pubblici o privati.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio e del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 12 – PATROCINIO

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative o progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

L'istanza di concessione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata:

- dal programma dettagliato della manifestazione, iniziativa o progetto con la precisazione del periodo, del luogo e delle modalità con cui saranno effettuati.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Unitamente al patrocinio il Comune può concedere l'utilizzo agevolato di impianti, strutture, attrezzature di sua proprietà.

ART. 13 – AGEVOLAZIONI PER L'USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI

Il Comune può concedere ai soggetti, di cui al precedente art. 8, l'uso agevolato o gratuito di locali, spazi, impianti, strutture o attrezzature di sua proprietà per lo svolgimento di iniziative, manifestazioni o progetti di particolare interesse per la popolazione comunale.

La concessione è sempre subordinata all'eventuale e preventiva concessione del nulla-osta da parte della competente Commissione pubblici spettacoli.

ART. 14 – PREMIAZIONI

I soggetti di cui al precedente art. 8 possono richiedere premiazioni in occasione dell'organizzazione di gare o manifestazioni di rilevanza per il paese. Annualmente la Giunta stabilisce i limiti di spesa in relazione al livello delle iniziative (p.e.: locale, provinciale, regionale, nazionale) ed alle caratteristiche delle stesse (sportiva, culturale, ecc.).

ART. 15 - PROCEDURE

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono essere redatte secondo i moduli, predisposti dagli uffici competenti ai sensi del presente regolamento, ed essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, così come ogni documento allegato alle stesse.

A) - CONTRIBUTI ORDINARI

Dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta comunale, in considerazione delle risorse disponibili, determina i criteri in base ai quali ripartire i contributi economici ordinari per ogni settore d'intervento. In merito a tale deliberazione, la Giunta Comunale dovrà acquisire il parere consultivo delle Associazioni attraverso la convocazione delle Consulte comunali, ove esistenti, secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti.

A seguito della determinazione dei criteri da parte della Giunta Comunale, il Responsabile del settore competente rende noto i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. Istruisce le pratiche, determina l'importo assegnato ai soggetti richiedenti il contributo, motiva l'eventuale esclusione dal beneficio e liquida i contributi stessi entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria delle domande.

Nel caso in cui dal rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 10 punto b), emerga una difformità tra quanto previsto nell'anno precedente e quanto realmente realizzato, il contributo dell'anno corrente viene decurtato dell'eventuale importo assegnato per quanto non realizzato.

L'erogazione dei contributi ordinari avviene possibilmente nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono.

B) - CONTRIBUTI STRAORDINARI

La richiesta di contributi straordinari può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, prima dell'effettuazione dell'iniziativa per cui si richiede il beneficio.

Nella determinazione dell'entità del contributo si dovrà tenere conto in caso di manifestazione:

- della disponibilità di bilancio;
- del disavanzo della iniziativa, per cui il contributo non potrà eccedere l'entità dello stesso;
- degli oneri a carico dei partecipanti o del pubblico.

Nel caso di richiesta di contributo per la realizzazione di un progetto si dovrà tener conto:

- della disponibilità di bilancio;
- della rilevanza dello stesso.

La Giunta Comunale determina l'ammontare del contributo massimo e ne delibera l'assegnazione. L'erogazione del beneficio viene disposta dal Responsabile del Settore competente a conclusione della manifestazione o comunque entro 30 gg. dal ricevimento del rendiconto.

Nel caso di manifestazione o iniziativa il beneficiario dovrà presentare un dettagliato rendiconto economico con allegato: le copie dei documenti giustificativi delle spese e delle entrate, una copia della pubblicità dell'iniziativa da cui emerge il concorso del Comune. La liquidazione del contributo non potrà essere superiore all'importo del disavanzo documentato.

Nel caso della realizzazione di un progetto il beneficiario dovrà documentare lo stato di attuazione dello stesso e fornire copia della pubblicità dell'iniziativa da cui emerge il concorso del Comune.

C) – PATROCINIO

La richiesta di patrocinio può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

La Giunta delibera l'assegnazione dello stesso e dispone in merito alle modalità e alle forme pubblicitarie dell'iniziativa.

D) – AGEVOLAZIONI PER L'USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di spazi ed attrezzature deve essere accordata nel rispetto di quanto disposto da eventuali regolamenti comunali o contratti in essere. E' concessa mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale. L'assegnazione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e

conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

E) – PREMIAZIONI

La richiesta di premiazioni può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno sui moduli predisposti dagli uffici comunali competenti. Il Responsabile di settore di riferimento provvede all'erogazione delle premiazioni sulla base dei criteri prestabiliti dalla Giunta Comunale ed in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 16 - PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO DEL COMUNE

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati, beneficiari dei contributi e/o agevolazioni, di cui ai precedenti art. 11, 12, 13, 14 sono tenuti a far risultare il concorso del Comune attraverso gli atti ed i mezzi con i quali effettuano l'annuncio e la promozione delle iniziative.

Sulla domanda dei benefici di cui al precedente comma, il richiedente dovrà indicare le modalità con cui intende pubblicizzare l'iniziativa o il progetto per i quali richiede l'intervento comunale.

Al momento della rendicontazione del contributo straordinario, di cui al precedente art. 15 comma B), la mancata produzione del materiale pubblicitario con l'evidenziazione del concorso del Comune, come indicato sulla richiesta, comporta, in sede di liquidazione, la riduzione del 50% del contributo assegnato.

ART. 17 – ESTRANEITA' DEL COMUNE VERSO TERZI

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni

pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini anche in conformità a quanto espressamente previsto nello Statuto Comunale.

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesta da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede. Il rilascio è esente da spesa.